

**AMICA TERRA
onlus**

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. Nello spirito della Costituzione e ai sensi del Codice Civile è costituita l'associazione denominata "AMICA TERRA", ambientalista, libertaria, apartitica e senza fini di lucro.

2. L'associazione assume a tutti gli effetti la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità dal D.L. n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'associazione ha sede legale in Gaiarine (TV). Con deliberazione del comitato potranno essere istituite sedi operative e amministrative anche altrove.

Art. 2

FINALITÀ, SCOPI E MODALITÀ D'AZIONE

1. L'associazione persegue esclusivamente finalità di promozione e solidarietà sociale. Scopi dell'associazione sono: la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, la tutela della salute pubblica, il riequilibrio del rapporto uomo-natura, la promozione di un'economia ecologica basata sull'utilizzo razionale e non dissipativo delle risorse naturali, la promozione di un mutamento sociale e culturale orientato in senso ecologico.

2. A tal fine l'associazione, tra le altre iniziative:

promuove azioni dirette e concrete di difesa del territorio locale e della salute pubblica, di tutela dei diritti civili e dei diritti degli animali; promuove iniziative culturali, artistiche e di educazione ambientale; organizza corsi, convegni, seminari, dibattiti ed escursioni per introdurre o approfondire tematiche scientifico ambientali; cura la produzione di materiale informativo e l'organizzazione di campagne di informazione;

cura servizi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ambientale. In particolare recupero di ambiti naturali compromessi; rinaturalizzazione ambientale; attività e gestione della selvicoltura; attività e gestione agronomica; inserimento paesaggistico-ambientale di infrastrutture; progettazione e realizzazione di spazi verdi urbani pubblici e privati; analisi paesaggistiche e territoriali; pianificazione ecologica del territorio; valutazione di impatto ambientale; arredo urbano; restauro conservativo di parchi e giardini storici.

fornisce collaborazioni nel campo della progettazione ambientale, forestale, agronomica e paesaggistica;

provvede alla costituzione e gestione di un centro di documentazione, ricerca e informazione aperto agli enti pubblici e privati e ai cittadini;

incoraggia forme di consumo e stili di vita responsabili e attenti ai modi di produzione;

promuove azioni legali, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 349/86 e dell'art. 27 della L. 383/00 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;

3. L'associazione opera prevalentemente in Veneto e Friuli Venezia Giulia, in particolare nell'ambito dei territori a ridosso del corso del Fiume Livenza.

4. Tutte le azioni e le iniziative dell'associazione sono ispirate ai principi di libertà, uguaglianza, democrazia, trasparenza e non violenza.

5. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

6. L'associazione potrà costituire comitati scientifici, avvalersi di esperti e professionisti nonché, se ritenuto opportuno, assumere del personale per garantire il raggiungimento dei propri scopi istituzionali;

Art. 3

Soci

1. L'adesione all'associazione è personale e libera ed è aperta a chiunque senza alcuna discriminazione. Chi intende aderire è tenuto a conoscere, condividere e rispettare in ogni sua parte il presente Statuto, nonché al perseguimento degli scopi dell'associazione pena la decadenza.

2. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione, subordinata al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal comitato, comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina delle cariche sociali. L'adesione ha effetto immediato a decorrere dal versamento della quota associativa annuale.

3. L'adesione di un nuovo socio può essere sospesa motivatamente dal comitato. Sulla questione si pronuncia in seguito l'assemblea dei soci a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

4. I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, non avvenuto versamento della quota associativa annuale o esclusione, in seguito a motivata deliberazione votata dall'assemblea dei soci a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 4

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci, il coordinatore, il segretario, il tesoriere, il comitato, il collegio dei revisori dei conti. Esclusa l'assemblea dei soci gli organi sono elettivi, della durata di due anni, senza limiti di rieleggibilità e sono determinati nel corso dell'assemblea dei soci in seduta ordinaria.

2. L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci presenti all'ora e nel luogo previsti dalla convocazione. Le riunioni dell'assemblea sono aperte e pubbliche salvo diverse disposizioni dell'assemblea stessa. Ogni socio ha diritto a un solo voto. Non è ammessa delega.

L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, è convocata in seduta straordinaria in caso di necessità.

L'assemblea è convocata dal coordinatore oppure da 1/5 dei soci ed è presieduta da un presidente nominato di volta in volta, prima dell'inizio dei lavori, tra i soci presenti fatta esclusione per il coordinatore ed il tesoriere.

La comunicazione scritta della convocazione dell'assemblea deve pervenire a tutti i soci almeno 4 giorni prima della riunione: la convocazione può essere fatta d'urgenza con un preavviso anche telefonico di 24 ore.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatti salvi i casi diversi espressamente indicati.

L'assemblea ha le seguenti competenze:

eleggere gli organi dell'associazione;

deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione e approvare il programma annuale delle attività;

deliberare sugli argomenti sottoposti dai soci e dagli organi dell'associazione;

approvare i bilanci annuali;

modificare lo Statuto e i regolamenti.

3. Il coordinatore, eletto a maggioranza assoluta dall'assemblea dei soci, è il rappresentante legale dell'associazione e ha la firma sociale; convoca l'assemblea e il comitato stabilendone l'ordine dei lavori e da attuazione alle decisioni prese.

Il coordinatore cura i rapporti con i cittadini, con gli enti pubblici e privati, con le altre associazioni, con la stampa e con eventuali consulenti; può delegare le sue funzioni, con parere favorevole del comitato, per quel che riguarda un settore, una vertenza od un'iniziativa specifica, fatta esclusione per la rappresentanza legale e la firma sociale dell'associazione.

Il coordinatore, per motivi di necessità e di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del comitato che saranno in seguito ratificati;

In caso di assenza o di impedimento potrà delegare tutte o parte delle sue funzioni al segretario.

4. Il segretario, eletto a maggioranza assoluta dall'assemblea dei soci, provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci, provvede al disbrigo della corrispondenza, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, coadiuva il coordinatore e il tesoriere nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Il tesoriere, eletto a maggioranza assoluta dall'assemblea dei soci, gestisce il patrimonio dell'associazione, predispone gli schemi di bilancio, provvede alla regolare tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, è responsabile della cassa dell'associazione provvedendo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato, è a capo del personale.

6. Il comitato, eletto a maggioranza assoluta dall'assemblea dei soci, è composto da un minimo di tre a un massimo di sette soci. Fanno in ogni caso parte del comitato il coordinatore, il segretario e il tesoriere.

Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni sono convocate dal coordinatore, anche su richiesta di 1/3 dei componenti, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 4 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.

In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Le deliberazioni del comitato sono assunte a maggioranza assoluta.

Il comitato ha seguenti competenze:

curare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nonché progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali sulla base delle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea;
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci annuali;
ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal coordinatore per motivi di necessità e di urgenza;
fissare le quote associative annuali ed eventuali contributi associativi supplementari;
autorizzare la spesa;
deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria;
assumere il personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
sospendere motivatamente l'adesione di nuovo socio, rimandando all'assemblea ogni decisione in merito alla definitiva esclusione;
deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dal presente Statuto o dalle norme di legge vigenti.

7. Il collegio dei revisori dei conti, eletto a maggioranza assoluta dall'assemblea dei soci, è composto da due membri. Spetta al collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili, secondo quanto disposto dalle norme vigenti. Il collegio agisce di propria iniziativa o su segnalazione scritta. Di ogni ispezione e controllo deve essere data notizia nella relazione che il collegio redige annualmente.

8. Tutte le cariche contemplate nel presente statuto si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute nella misura stabilita dall'assemblea.

Art. 5 BILANCIO E PATRIMONIO

1. La gestione finanziaria e patrimoniale e i bilanci annuali dell'associazione sono tenuti secondo principi di trasparenza e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

2. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni immobili e mobili che comunque pervengono per acquisto, donazioni, legati, successioni ovvero dalle somme accantonate a qualunque scopo.

3. Il patrimonio dell'associazione è sociale e indivisibile.

4. Le entrate dell'associazione sono costituite dall'ammontare delle quote associative annuali versate dai soci, da iniziative di auto finanziamento, da erogazioni liberali e da qualsiasi provento che possa pervenire a qualunque diverso titolo, purché non sia in contrasto con le norme di legge vigenti e con le finalità dell'associazione.

5. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo che viene approvato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei soci in seduta ordinaria.

6. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus).

7. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

8. Le somme versate per l'adesione e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso e tutte le anticipazioni dei soci si intendono infruttifere di interessi.

Art. 6 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi dell'associazione. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'associazione oppure il socio in caso di controversie tra soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo dal giudice competente per territorio.

Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI

1. Qualsiasi variazione al presente Statuto dovrà essere deliberato dall'assemblea dei soci a maggioranza dei 2/3 dei presenti, per tale deliberazione deve essere previsto apposito ordine del giorno.

2. La durata dell'associazione è illimitata. Tuttavia l'assemblea dei soci potrà deliberare lo scioglimento dell'associazione qualora siano favorevoli almeno i 2/3 dei presenti.

3. In caso di liquidazione e scioglimento dell'associazione, l'assemblea dei soci, costituita ai sensi del precedente comma, è tenuta a deliberare la forma ed i modi di destinazione delle residue consistenze patrimoniali, assolti gli obblighi pendenti. Viene comunque sancito dalla presente norma statutaria che le residue consistenze patrimoniali dovranno essere, in ogni caso devolute ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4. Per quanto non contemplato dal presente Statuto si rimanda alle norme vigenti in materia e alle disposizioni del Codice Civile.

Francenigo, li 16 gennaio 2007